



CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

Brescia, _____

Alla Presidente
della Corte di Appello di
Brescia

Nella causa promossa da _____

Nei confronti di _____

Registrata al numero 1335/06 di Registro Generale ~~penale~~/civile

Avente ad oggetto CONTRATTI TIPICI

Tenutasi all'udienza del 16 FEBBRAIO 2011

Segnalo una decisione basata su un principio innovativo come di seguito sinteticamente descritto:

INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO FONDATO SU MOTIVI GENERICI

Il Consigliere Estensore

Campanato

VISTO, _____

Il Presidente di Sezione

Campanato

VISTO, SI RITIENE ritenute

La Presidente della Corte di Appello di Brescia
Graziana Campanato

Campanato



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta
dai Sigg.:

Dott. Geo ORLANDINI Presidente
Dott. Giovanni Antonio FRANGIPANE Consigliere
Dott. Mauro MOCCI Consigliere rel. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa con atto d'appello notificato il 25 agosto
2006 a mezzo Ufficiale Giudiziario c/o Corte d'Appello di Brescia n.
570 cron. e **posta in deliberazione all'udienza collegiale di precisa-**
zione delle conclusioni del 16 febbraio 2011

d a

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. Mario
Bucci di Lucera e domiciliata c/o avv. C. Zanini di Brescia, delega in
atti

APPELLANTE

contro

[REDACTED]
[REDACTED] rappresentati e difesi dagli Avv. Ettore Greco e Giuseppe
Greco di Milano e Francesco Bellini di Brescia, quest'ultimo anche
domiciliatario, delega in atti

APPELLATI ED APPELLANTI INCIDENTALI

Sent. N. 357/1

Cron. N.

Rep. N.

R.G.N.1335/2006

Camp. Civ. N.

OGGETTO:

Altri contratti tipi
ed obbligazioni ne
rientranti nelle alti
materie

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n°3676, depositata in data 15 luglio 2005

CONCLUSIONI

Dell'appellante:

La difesa dell'attrice [REDACTED] rassegna le seguenti richieste conclusive:

L'adita Giustizia, ogni avversa richiesta rigettata, voglia:

1=affermare la propria competenza a giudicare della richiesta attrice introdotta nei confronti di [REDACTED]

[REDACTED] e riformare l'appellata sentenza in accoglimento delle domande do merito avanzate dal [REDACTED]:

2=prendere atto che l'attrice ed il [REDACTED] hanno tempestivamente provveduto a versare agli odierni convenuti le somme che il tribunale di Verona aveva posto a carico di [REDACTED], nella entità di lire 85.211.731 - oltre successive a seguito di precettazione -dagli stessi convenuti, per modo che questi nulla hanno più da compensare.

3= dare atto che i convenuti hanno illegittimamente goduto dell'immobile descritto in atto introduttivo a prendere dal 31 marzo 1978, senza mai versare all'attrice [REDACTED] quale ne aveva titolo in quanto legittima proprietaria, alcun corrispettivo, e che quindi gli stessi tre convenuti, nelle rispettive qualità, (= nei sensi della sentenza emessa inter partes dal Tribunale di Veronal il 06 febbraio/05 maggio 1998), a pagare all'attrice gli importi di locazione od indennitari nella misura che risulta essere stata determinata dal CTU inca-

ricato dalla

adita Giustizia (misura questa accettata per brevità della procedura),
valuta alla data di rilascio dell'immobile de quo nella disponibilità
della proprietaria [REDACTED]

4= dare atto della qui affermata disponibilità dall'attrice ad accetta-
re per brevità, a saldo e stralcio dei maggiori importi dalla stessa ri-
tenuti dovuti, solamente gli importi dei canoni locativi e/o indenni-
tori a prendere dalla data sotto la quale gli appellati risultano essere
stati formalmente e documentalmente notiziati della illegittimità
dell'occupazione dell'immobile de quo, fino alla data di loro materia-
le rilascio dello stesso immobile nella disponibilità della [REDACTED] e-
ventualmente maggiorati degli accessori di legge, a liquidare, per ri-
tardato pagamento.

5=affermare che, essendo state dichiarate compensate le spese di lite
relativamente alla procedura definita con la sentenza 06 febbraio/05
maggio 1998, emessa dal Tribunale di Verona (a definizione del pro-
cesso promosso da [REDACTED] contro i coniugi [REDACTED]
e poi proseguito nei confronti degli aventi causa del [REDACTED]
i tre odierni convenuti sono obbligati a rifondere alla [REDACTED] il
mezzo della spesa di tassazione della richiamata sentenza (nell'intero
liquidate e pagate in lire 2.130.000) salvo eventualmente anche il
mezzo dei costi sostenuti per il rilascio della stessa considerata sen-
tenza e notifica della stessa.

6= condannare i convenuti (in solido e/o pro quota) anche al paga-
mento delle spese di questa procedura di appello, una a diritti e com-

petenze di legge, oltre al costo della CTU, come documentate, quello della fase processuale di prova delegata alla sezione di Tribunale San Donà di Piave, oltre diritti e competenze difensive tutte oltre dovute.

Degli appellati:

- respingersi l'appello di [REDACTED] perché infondato in fatto e diritto per i motivi tutti indicati sopra;

- condannarsi, in parziale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Brescia la [REDACTED] a favore dei concludenti, al pagamento dei diritti, onorari e spese, ivi comprese quelle generali del giudizio di primo grado e diritti e spese consequenziali, come da specifica prodotta nello stesso giudizio di primo grado, per i motivi di cui al paragrafo n. 14 sopra, confermando per il resto l'impugnata stessa sentenza;

- in via subordinata, in caso di mancato rigetto dell'appello della [REDACTED]:

a) dichiararsi priva d'effetti giuridici la consulenza tecnica espletata a cura del ctu ing. Roberto Bisiol per i motivi indicati nella memoria difensiva 22.9.2003 depositata a suo tempo ed in comparsa conclusionale di primo grado;

b) dichiararsi tenuta la sig.ra [REDACTED] e il di lei fratello [REDACTED] quali eredi della propria de cuius [REDACTED] Luisa, a manlevare i convenuti dalla domanda, da essa stessa [REDACTED] [REDACTED] avanzata nei confronti degli stessi concludenti, d'indennizzo, da parte di costoro, per l'occupazione dell'unità immo-

biliare in questione, ed interessi, e di conseguenza dichiarare non tenuti i concludenti a pagare alla stessa [REDACTED] alcun indennizzo per la causale di cui sopra:

- in stretto ancora subordine, ove che i concludenti fossero tenuti a corrispondere il presunto indennizzo per l'occupazione dell'immobile:

a) dichiararsi prescritto lo stesso presunto diritto all'indennizzo ed interessi vantati dall'attrice, per quanto riguarda il periodo d'occupazione, da parte dei comparenti convenuti, precedente al 31 dicembre 1995;

b) ritenuto che l'immobile in questione a parte della massa ereditaria del de cuius [REDACTED] dichiararsi la [REDACTED] avente solo diritto al 50% di tale presunto indennizzo, spettando l'altro 50% al fratello;

- in via istruttoria si chiede ammettersi, per interpello dell'attrice e testi, i seguenti capitoli di prova:

a) vero che la sig.ra [REDACTED] da dopo la pubblicazione della sentenza sino a 15 giorni prima del ricevimento dell'atto di citazione ha continuato a telefonare ai coniugi [REDACTED] dichiarandosi disposta di volere acquistare l'unità immobiliare in questione, ricevendo sempre come risposta da parte dei coniugi [REDACTED] di non preoccuparsi che alla fine avrebbero raggiunto l'accordo;

b) vero che per due volte ha telefonato l'Avv. Greco Ettore alla casa dei coniugi [REDACTED] e, rispondendogli il dott. [REDACTED] allo stesso faceva presente l'intenzione dei propri clienti, sollecitandogli una ri-

sposta: al che il dott. [REDACTED] per ambedue le volte, gli rispondeva che la moglie era fuori.

S'indicano quali testi i sigg. [REDACTED] e [REDACTED] di Casalmaiocco, via A. Manzoni 19, delegando il giudice del Tribunale di Lodi o di Milano.

- il tutto con vittoria dei diritti, onorari e spese, ivi comprese quelle generali, di cui all'art. della legge professionale, di questo secondo grado di giudizio.

RAGIONI DI FATTO

Con atto di citazione notificato l'8 novembre 2000. [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] nonché [REDACTED] [REDACTED] (anche come eredi di [REDACTED]) avanti il Tribunale di Brescia, invocando l'autorità della sentenza del Tribunale di Verona n°870 del 1998 – che aveva dichiarato l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto col quale la di lei madre [REDACTED] aveva ceduto un immobile a [REDACTED] – e domandando la condanna dei convenuti al pagamento di un indennizzo per il mancato godimento del bene, nonché la rifusione di metà delle spese di registrazione, in modo da compensare quanto da ella dovuto, a titolo di successione della madre, nei confronti delle controparti. I convenuti, ritualmente costituitisi, affermavano di aver tempestivamente restituito il bene, mediante riconsegna delle chiavi.

Attesosi all'istruttoria del caso, con la sentenza di cui in epigrafe il giudice adito respingeva la domanda, rilevando come l'invocato indennizzo non fosse previsto per legge e come l'attrice avesse omissis

di richiedere il diritto alla percezione dei frutti civili ed il diritto al risarcimento del danno.

Con atto notificato il 25 agosto 2006, [REDACTED] impugnava la predetta sentenza avanti questa Corte.

Con comparsa depositata il 3 novembre 2006 si costituivano [REDACTED] [REDACTED] contestando gli assunti avversi e concludendo, nel merito, per il rigetto delle domande proposte dall'appellante nonché, in via incidentale, per ottenere il completo ristoro delle spese di lite, compensate dal Tribunale.

La causa è stata portata al Collegio nel corso dell'udienza del 16 febbraio 2011 e trattenuta in decisione, con la concessione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.

RAGIONI DI DIRITTO

L'appello della [REDACTED], nella parte della motivazione, è così letteralmente strutturato:

“Diritto

La sentenza appellata risulta gravemente infondata perché il primo

Giudice

--) ha posto a sostegno della sua decisione delle norme che non sono applicabili nella fattispecie

--) non ha tenuto in nessun conto la “leggera” condotta dei coniugi [REDACTED] i quali, in occasione della c/v del 31 marzo 1978, allorché =allettati dal vil prezzo richiesto e pagato = mancarono di effettuare le normali e corrette indagini sulla consistenza immobiliare della venditrice

--> ha confuso la responsabilità della defunta [redacted] - quale unico soggetto che ebbe rapporti con i [redacted] nella c/v immobiliare del 31 marzo 1978 - con quelle personali ed eventuali della [redacted]

--> ha disatteso perfino la disponibilità dei [redacted] a riconoscersi obbligati ai versamenti richiesti relativamente al solo ultimo quinquennio al godimento dell'immobile de quo

--> non ha tenuto in nessun conto il fatto che i [redacted] agirono in mala fede, atteso che gli stessi risultavano ripetutamente posti in formale mora

--> ha disconosciuto il diritto della [redacted] al rimborso del mezzo di spesa di tassazione della sentenza emessa dal Tribunale di Verona anticipate nell'interesse di entrambe le parti in lite, in presenza della dichiarazione di integrale compensazione delle spese di procedura

--> ha locupletato i [redacted] = fuori da ogni legittima e motivata causale = liberando costoro da ogni obbligo sebbene il loro non contestato godimento dell'immobile de quo, per oltre ventidue anni (ai danni della [redacted], ed agli stessi convenuti riconoscendo il diritto alla restituzione del prezzo, degli interessi, della rivalutazione e di ogni altro danno nei confronti della [redacted] (da parte degli eredi della quale essi [redacted] hanno riscosso la complessiva somma di lire 85.221.731, cioè otto volte il prezzo iniziale pagato nel 1978!)

La sentenza appellata risulta contraria ai principi di legge nella stessa richiamati, e nella stessa non risultano tenuti in debito conto i fatti dedotti e la documentazione posta all'esame dell'Ufficio giudicante."

Come è noto, l'oggetto del giudizio d'appello consiste in una *revisio prioris instantiae* nell'ambito dei motivi di gravame, i quali assolvono la funzione di delimitare l'estensione del riesame domandato e di indicare le ragioni di esso. La regola della specificità dei motivi, fissata dall'art. 342 c.p.c., comporta che con l'atto d'appello – ma eguale regola vale per il ricorso in cassazione – devono essere prospettate tutte le censure rivolte alla sentenza impugnata, le cui statuizioni, non separabili dalle argomentazioni che le sorreggono, vanno gravate non soltanto con richieste di riforma del *decisum* (atto volitivo dell'impugnazione), ma anche con rilievi di fatto e di diritto, volti ad incidere il fondamento logico e giuridico (aspetto motivazionale del gravame), non essendo il giudizio d'appello un *iudicium novum* con effetto devolutivo generale.

In altri termini, l'appello è strutturato come un mezzo d'impugnazione a "critica libera" – diversamente dal ricorso per cassazione, per il quale è individuata una predeterminazione legislativa delle tipologie di censure ammesse – ma a cognizione vincolata dagli specifici motivi d'impugnazione proposti. Conseguentemente, il giudice di secondo grado non può condurre la sua indagine su punti definiti in prima istanza e non oggetto di censura.

Secondo la giurisprudenza, il motivo può dirsi specifico (e qualificarsi come tale) allorché, alle argomentazioni espresse nella sentenza vengano contrapposte quelle della parte impugnante, volte ad incrina-

re il fondamento logico – giuridico delle prime¹.

Nel caso di specie, il gravame (senza neppure formalmente enunciare espressi motivi) si limita a richiamare “norme che non sono applicabili nella fattispecie” nonché una “leggera condotta dei coniugi [redacted] e [redacted] i quali non avrebbero effettuato le normali e corrette indagini sulla consistenza patrimoniale della venditrice (senza però chiarire a quale scopo e senza indicare il rilievo di tale valutazione rispetto all’efficacia del giudicato formatosi a seguito della sentenza del Tribunale di Verona). Parla di confusione di posizioni fra la defunta e l’attrice, ma non precisa a quale passo della sentenza impugnata si riferisca. Lamenta che il primo giudice non abbia considerato la disponibilità delle controparti “a riconoscersi obbligati ai versamenti richiesti relativamente al solo ultimo quinquennio di godimento dell’immobile de quo”, trascurando di considerare che il Tribunale ha escluso in radice il diritto all’indennizzo e che la disponibilità avversaria era meramente subordinata al superamento delle eccezioni principali (invece accolte). Non spiega il rilievo della asserita mala fede dei [redacted] rispetto all’impostazione della sentenza. Si duole del disconoscimento del proprio diritto alla metà della spesa di tassazione, senza nulla opporre all’argomentazione della sentenza circa il fatto che “tali spese sono accessorie alle spese legali liquidate in sentenza e seguono la ripartizione contenuta nella pronuncia ex art. 91 c.p.c. ...la

¹ Cass. Sez. III 16 dicembre 2005 n°27727; Cass. Sez. III 24 marzo 2006 n°6630; Cass. Sez. Lav. 12 maggio 2008 n°11673; Cass. Sez. Lav. 23 gennaio 2009 n°1707.

sentenza costituisce, su tali spese, titolo esecutivo, direttamente azionabile con il precetto e l'ammontare del dovuto è contestabile mediante opposizione al precetto". Denuncia la locupletazione da parte degli odierni appellati, ma non accenna né agli argomenti di diritto richiamati dalla sentenza impugnata, né ad argomenti uguali e contrari in grado di disaggregare i primi. Infine, invoca la contrarietà a principi di legge, che non illustra né tanto meno enuncia.

In definitiva, non è dato comprendere dove il primo giudice sia incorso in errore.

L'impugnazione della [REDACTED] va dunque dichiarata inammissibile.

Attraverso il loro appello incidentale, la [REDACTED] ed i [REDACTED] sostengono che il Tribunale di Brescia, tenuto conto della totale soccombenza della [REDACTED] avrebbe dovuto condannare quest'ultima alla rifusione delle spese di lite.

Il predetto motivo non può essere accolto.

Il Tribunale ha dato piena contezza dei giusti motivi che lo hanno indotto a compensare interamente le spese di lite (*"non avendo parte convenuta mai fatto valere il decisivo argomento della infondatezza in diritto della pretesa dell'attrice"*), motivi che gli appellati non hanno minimamente confutato.

Considerato il diverso peso qualitativo dei motivi respinti, alla conferma della sentenza impugnata consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, come liquidate in dispositivo.

La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando, respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n°3676, depositata il 15 luglio 2005, che, per l'effetto, integralmente conferma:

condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in complessivi € 3.472,58 (di cui € 2.400,00 per onorari ed € 957,12 per diritti), oltre oneri di legge.

Brescia 30 marzo 2011

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE EST.

Depositata il 31 marzo 2011